

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

PROGRAMMI AMMISSIBILI

Tabella 1A: Programmi realizzati ai sensi dell'articolo 17 del *Regolamento GBER* "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI"

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 651/2014, l'investimento in attivi materiali e/o immateriali deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) la creazione di una nuova unità produttiva;
- b) l'ampliamento di una unità produttiva esistente;
- c) la diversificazione della produzione di un'unità produttiva esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- d) il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di un'unità produttiva esistente;
- e) l'acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati, a condizioni di mercato, da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

Tabella 2A: Programmi realizzati ai sensi dell'articolo 14 del *Regolamento ABER* diretti all'acquisizione di attivi materiali o immateriali connessi alla produzione agricola primaria

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 l'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione Europea;
- c) creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
- d) adempiere agli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzare in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 o altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale purché si tratti di investimenti non produttivi;
- e) ripristinare il potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

Agli investimenti si applicano, altresì, le limitazioni previste dall'articolo 14, paragrafo 4, del Regolamento.

Gli investimenti da realizzare devono risultare conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia

stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto.

Tabella 3A: Programmi realizzati ai sensi dell'articolo 17 del *Regolamento ABER* diretti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli

Ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 gli investimenti devono riguardare la *trasformazione di prodotti agricoli* o la *commercializzazione di prodotti agricoli*.

Non possono essere concessi aiuti per:

- a) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore;
- b) investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari;
- c) capitale circolante.

Gli investimenti da realizzare devono risultare conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto.

Tabella 4A: Programmi realizzati ai sensi del *Regolamento FIBER* diretti alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, le agevolazioni possono essere concesse alle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della *produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca*.

Fatto salvo i divieti e le limitazioni di cui al Capo I, il regolamento *FIBER* non si applica nei casi previsti dall'articolo 1, paragrafi 3 e 4.

Gli investimenti da realizzare devono perseguire gli obiettivi previsti dai seguenti articoli del Regolamento *FIBER*:

- art. 26 "Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici", purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 508/2014;
- art. 28 "Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca", purché soddisfino le condizioni di cui di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 508/2014;
- art. 31 "Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura", purché soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 48 del regolamento (UE) n. 508/2014;
- art. 41 "Aiuti alle misure di commercializzazione", purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) n. 508/2014;
- art. 42 "Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura", purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 508/2014.